



Principali indicazioni emerse nell'incontro UPL dei Ragionieri Capo delle Province lombarde – Milano, 24 gennaio 2008

- **Patto di stabilità 2007:** tutte le undici Province lombarde hanno rispettato il Patto, anche grazie alla DGR n. VIII/006203 del 19.12.07 di Regione Lombardia che consente di neutralizzare, nel triennio 2007-2008-2009, l'impatto dei trasferimenti regionali sui bilanci provinciali;
- **Trasporto pubblico locale (art. 1, commi 295-298):** al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, alle regioni a statuto ordinario è riconosciuta la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione. Tale norma deve essere tenuta in considerazione anche a proposito della questione IVA sul TPL attualmente suddivisa tra Stato e Regione; si ribadisce la necessità che Regione Lombardia garantisca la copertura, come richiesto dal Presidente Carioni al Presidente Formigoni con nota del 19 dicembre u.s., pena gravi problemi ai bilanci provinciali, demandando alla Direzione UPL di richiamare l'attenzione al problema degli Assessori provinciali ai trasporti, riuniti oggi pomeriggio in sede UPL e poi dall'Assessore regionale Cattaneo e di tenere costantemente aggiornato il Consiglio Direttivo;
- **Patto di stabilità 2008 (art. comma 379):** in base alla nuova disciplina, gli Enti con saldo medio negativo nel triennio di riferimento (2003/2005) devono applicare alla spesa corrente e al deficit i coefficienti previsti per il 2008 dalla Finanziaria 2007; gli Enti con saldo positivo devono mantenere nel 2008 lo stesso equilibrio dell'anno precedente; il calcolo basato su un sistema di competenza mista, competenza di parte corrente (accertamenti meno impegni) e cassa di conto capitale (riscossione meno pagamenti), non agevola gli Enti locali, in particolare quelli di dimensione più contenuta che hanno pochi margini di bilancio e anzi rischia di creare problemi soprattutto dal 2009, quando dovranno essere gestiti gli effetti dei nuovi investimenti; si ribadisce che nel caso di prospettiva di mancato rispetto del patto (anche per il permanere del riferimento casuale al triennio 2003-2005), la soluzione non può essere l'indicazione da parte del Consiglio di bloccare o sospendere i pagamenti (illegittima), ma solo di procedere ai pagamenti non rispettando il patto; si prende atto dell'orientamento che sembra emergere per il futuro di un Patto personalizzato con un equilibrio tra entrate e spese limitando l'indebitamento che, pur essendo finalizzato a opere pubbliche, incide sulla situazione complessiva;
- **Contenimento dei costi per la rappresentanza dei consiglieri e assessori provinciali (art. 2, commi 24-26):** i Consiglieri provinciali hanno diritto a percepire per la partecipazione a Consigli e Commissioni solo ad un gettone di presenza; in nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo Presidente di Provincia; per i gettoni di presenza dei Consiglieri si applica l'importo tabellare disposto dal DM 119/2000, in attesa della circolare ministeriale che dovrebbe fare maggior chiarezza;



é eliminata la facoltà di adeguare gli importi dei gettoni di presenza; è a carico dei Consiglieri provinciali l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86, qualora siano stati collocati – a domanda – in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato.

- **Costi della P.A., consulenze e incarichi esterni (art. 3, commi 55-58);** con la modifica al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la Giunta provinciale fissa limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione (comma 56); l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio, in coerenza con il Bilancio di Previsione (comma 55); si conferma l'obiettivo di miglioramento complessivo su una percentuale generale; le consulenze legali sono comprese se finalizzate a pareri, non se alla costituzione in giudizio;
- **Limiti alla partecipazione pubblica (art. 3, commi 27-32);** l'art. 30 vale per la costituzione di nuove società o Enti e per le nuove partecipazioni, pertanto il personale comandato prima del 31 dicembre 2007 può restare tale e non deve essere necessariamente trasferito;
- **Entrate provinciali:** è in corso di pubblicazione il Decreto legislativo che conferma il Tributo ambientale; RCAuto continua a non crescere costantemente, anzi rallenta.

Milano, 24 gennaio 2008